

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO DI STRADA

ART. 1 (Oggetto del Regolamento).

1. Il Comune di Ravenna riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale nel rispetto e nei limiti previsti dal presente Regolamento.

ART. 2 (Definizione – Soggetti destinatari)

1. Per "arte di strada" si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo e itinerante, senza un predeterminato corrispettivo per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche:

- figurative;
- musicali (musicista, cantante, cantastorie);
- recitative;
- giochi di abilità, di prestigio;
- saltimbanco, mimo, clown, truccabimbi;
- trampoliere, giocoliere, acrobati, equilibristi;
- creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili;
- ritrattista, madonnaro;
- mangiafuoco;
- statua vivente.

L'elencazione di cui sopra ha comunque carattere solo esemplificativo e non esaurisce tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non ricomprese nel predetto elenco, il Comune valuterà di volta in volta se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli artisti di strada che operano in locali o ree private non aperte all'uso pubblico;
- b) alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 R.D. 773/1931.

ART. 3 (Condizioni di esercizio)

1. Per l'esercizio dell'attività dovrà essere presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., a efficacia immediata, la cui modulistica risulta disponibile sul sito del Comune di Ravenna, da inoltrare telematicamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure presentandosi agli Sportelli Comunali e negli orari di apertura degli stessi, così come indicato nel sito istituzionale del Comune di Ravenna. La SCIA dovrà, altresì, essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Su richiesta dell'organo di vigilanza, l'artista dovrà esibire la segnalazione certificata di inizio attività, fornendo prova dell'avvenuta presentazione.

3. In caso di coincidenza di esercizio nella stessa area da parte di diversi artisti, avrà titolo colui che ha presentato per primo la segnalazione.
4. Gli artisti di strada non potranno costituire ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale.
5. Non potranno svolgere la loro attività in prossimità e/o interferenza di manifestazioni pubbliche, celebrazioni religiose, di culto, politiche, comizi, ecc. già precedentemente autorizzate dall'Amministrazione, né in prossimità di teatri, scuole di ogni ordine e grado, case famiglie e strutture educative chiese, edifici di culto, istituti bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento.
6. Per i suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar ecc.) in occasione di attività di intrattenimento organizzate dagli stessi.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte di strada.
8. L'Amministrazione Comunale con i propri provvedimenti può introdurre eventuali ulteriori limiti, condizioni e modalità d'esercizio dell'arte di strada per contemperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze della collettività.

ART. 4 (Periodi in cui è consentito l'esercizio dell'arte di strada).

1. Periodi e orari. Nelle località balneari l'attività dell'arte di strada è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre. Nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00.

Sul restante territorio del Comune di Ravenna l'attività dell'arte di strada è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 24,00 dal 1 maggio al 31 ottobre , mentre dal 1 novembre al 30 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 22,00.


L' esercizio e' consentito anche con l' impiego di strumenti musicali amplificati (così come disciplinato dal successivo art. 10) e /o strumenti a fiato esclusi in ogni caso gli strumenti a percussione.

2. Luoghi.

Nel Centro Storico l'esercizio dell'arte di strada è consentito esclusivamente nelle zone sotto elencate e nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- a) con l'impiego di strumenti musicali amplificati e/o strumenti a fiato, esclusi in ogni caso gli strumenti a percussione :
 - Piazza Kennedy, lato area "Albero per la città" dei Lions
 - Piazza Anita Garibaldi (al di fuori degli orari scolastici)
 - Piazza Unità d'Italia (lato "arena")
 - Piazza Andrea Costa (lato Mercato Coperto)
 - Via Cavour (intersezione Via Barbiani)
 - Via Mazzini

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SPORTELO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE
Dott. Martinini Alessandro



- Testata Darsena (zona "Ancoressa" e "divani mosaico")
- Giardini e Parchi Pubblici (Rocca Brancaleone, Giardini Speyer, Parco della Pace)
- Piazza del Popolo (spazio davanti alle due colonne portanti le statue) area di esibizione musicale (Music Performance area), per tutti gli istituti scolastici e musicali, le bande e i gruppi folk anche di altre città, previa collaborazione con l' Amministrazione comunale e compatibilmente alla programmazione delle attività e spettacoli realizzati nella stessa.

b) con l'impiego di strumenti musicali non amplificati, esclusi in ogni caso gli strumenti a percussione:

- Piazza Einaudi
- Piazza Andrea Costa
- Piazza Kennedy
- Via Diaz (nei pressi di piazza Einaudi)
- Via Cavour (intersezione Via Barbiani)
- Via Corrado Ricci (angolo Via Gordini e angolo opposto)
- Viale Farini (angolo Via di Roma)
- Viale Mazzini
- Piazza Anita Garibaldi
- Piazza Marsala
- Piazza Unità d'Italia (lato "arena").
- Piazza del Popolo (solo nelle giornate domenicali e festive)
- Piazza XX Settembre (solo nelle giornate domenicali e festive)
- Via Cairoli (solo nelle giornate domenicali o festive)
- Testata della Darsena (zona "Ancoressa" e "divani a mosaico")
- Giardini e Parchi Pubblici (Rocca Brancaleone, Giardini Speyer, Parco della Pace)

c) senza l'utilizzo di strumenti musicali né di impianti di diffusione sonora:

- Piazza del Popolo
- Piazza XX Settembre
- Via Cairoli
- Piazza Einaudi
- Piazza Andrea Costa
- Piazza Kennedy
- Via Diaz (nei pressi di piazza Einaudi)
- Via Cavour (intersezione Via Barbiani)
- Via Corrado Ricci (angolo Via Gordini e angolo opposto)
- Viale Farini (angolo Via di Roma)
- Piazza Marsala
- Piazza Unità d'Italia (lato "arena")
- Via Mazzini

IL DIRIGENTE
 SERVIZIO SPORTELLI UNICO
 PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE
 Dott. Martinini Alessandro

- Testata della Darsena (zona "Ancoressa" e "divani a mosaico")
- Giardini e Parchi Pubblici (Rocca Brancaleone, Giardini Speyer, Parco della Pace)

d) esercizio dell'attività di "madonnari":

- Via Diaz
- Piazza Einaudi
- Piazzetta Barbiani
- Via Salara
- Piazza Kennedy
- Viale Farini
- Piazzetta Anita Garibaldi

e) con l'impiego di fiamme libere:

- Piazza Kennedy
- Piazza Einaudi
- Piazza Anita Garibaldi
- Testata della Darsena (zona "Ancoressa" e "divani a mosaico")

ART. 5 (Esercizio di particolari attività)

1. L'esercizio dell'attività da parte dei "madonnari" è consentito fino al completamento dell'opera, con un limite dimensionale di mt. 3,00 x mt. 2,00. L'attività potrà essere svolta unicamente con l'utilizzo di colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni o preferibilmente con teli amovibili. È comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio.

2. In caso di utilizzo di fiamme libere, oggetti infuocati o effetti pirici, durante la performance, l'artista deve necessariamente mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal pubblico e operare in modo da garantire l'incolumità. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente comma è fatto obbligo all'artista di dotarsi di ogni idoneo dispositivo di sicurezza finalizzato ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi.

ART. 6 (Particolari limitazioni).

1. Sono vietate tutte quelle attività esplicate con modalità che comportino pericolo o continuo e insistente turbamento alle occupazioni e al riposo delle persone, secondo il documentato apprezzamento degli organi di vigilanza o deputati alla sicurezza pubblica.

2. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo della quiete pubblica o dirette a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio.

3. È vietato l'uso di animali di qualsiasi specie durante lo spettacolo in strada.

4. È vietato l'uso della maschera, mentre è consentito il trucco completo del viso, a condizione che venga esibito prontamente un documento d'identità a richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 7 (Tempi e modalità di svolgimento dell'attività)

1. Ogni SCIA può contenere al massimo 15 esibizioni. Non è possibile presentare una nuova SCIA senza che sia esaurita la programmazione precedente. Nel corso di una settimana è possibile esibirsi al massimo tre volte in giornate non consecutive nella stessa postazione. Ogni esibizione può avere la durata massima di due ore.

ART. 8 (Occupazione di suolo)

1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e dal vigente Regolamento comunale di Polizia Municipale, lo spazio può essere occupato solo con strumenti attinenti allo spettacolo, leggeri e facilmente rimovibili alla fine dell'esibizione.

2. L'artista non può utilizzare strutture particolarmente voluminose quali palcoscenico, allestimenti per lo stazionamento del pubblico ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

3. Al termine della sua esibizione, l'artista deve ripristinare la pulizia ed il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi urbani provvedendo a rimuovere eventuali rifiuti prodotti dall'esibizione e dal pubblico.

ART. 9 (Tutela della quiete pubblica e disposizioni generali di esercizio)

1. L'arte di strada è esercitata assicurando:

- a) il rispetto della quiete pubblica;
- b) la normale circolazione stradale e pedonale;
- c) gli accessi alle abitazioni e alle attività in genere, in particolare la libera fruizione delle vetrine e degli accessi delle attività commerciali artigianali e ed altre attività aperte al pubblico;
- d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti;

ART. 10 (Emissioni sonore)

1. L'uso di strumenti musicali è consentito purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e nel rispetto della quiete pubblica.

2. L'amplificazione, dove consentita dal presente Regolamento, deve essere costituita da impianto elettroacustico unicamente del tipo portatile con alimentazione interna a batteria.

3) È vietato l'uso di percussioni. Sotto i portici degli edifici e' vietato altresì l' uso di ottoni e strumenti amplificati.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SPORTELLI UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE
Dott. Martinini Alessandro

ART. 11 (Compensi e forme di pubblicità)

1. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.
2. È altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme e tasse vigenti.

ART. 12 (Responsabilità)

1. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configurano imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti, di cui lo stesso artista è unico responsabile.
2. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachim, mangiafuoco, ecc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé che per eventuali collaboratori, e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propria del buon padre di famiglia e, in ogni caso, non coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.

ART. 13 (Sanzioni)

1. A esclusione delle previsioni di cui all'art. 3, co. 1 e 2, all'art. 6, co. 3, all'art. 10, co. 2, in caso di prima violazione alle norme del presente Regolamento, purché tale violazione sia sanabile, secondo le circostanze del caso, entro un congruo lasso di tempo e l'interessato sospenda immediatamente l'attività effettuata in difformità delle predette norme, l'agente accertatore redige processo verbale di ispezione ai sensi dell'art. 13 L. 24 novembre 1981, n. 689, contenente diffida al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido a non reiterare la violazione e a uniformarsi alle prescrizioni regolamentari. Qualora l'interessato non ottemperi alla diffida, si applicherà la sanzione di cui comma successivo.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo ovvero reato, l'esercizio dell'arte di strada condotta in violazione alle norme del presente regolamento è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 500,00, nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981; in caso di seconda violazione alle norme del presente Regolamento si applicherà all'artista di strada anche la sanzione accessoria consistente nell'inibizione dell'esercizio dell'attività nel territorio del Comune di Ravenna, per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di notifica del relativo provvedimento. La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica, altresì, a chi esercita l'arte di strada in presenza di provvedimento di inibizione.
3. In caso di inosservanza dell'art. 10, co. 2, gli organi di vigilanza procedono ai sensi degli artt. 13 e 20 della L. 689/81 al sequestro amministrativo dell'impianto di diffusione.

ART. 14 (Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SPORTELLINO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ECONOMICHE
Dott. Martinini Alessandro